



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

PROVINCIA DI AREZZO

Croce di Guerra al Valore Militare

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

All'appello risultano presenti i Signori:

Marcelli Claudio	Sindaco	Presente
Bragagni Albano	Consigliere	Presente
Mormi Massimo	Vice Sindaco	Presente
Venturi Chiara	Consigliere	Assente
Marchetti Luca	Consigliere	Presente
Gradi Luca	Consigliere	Presente
Cavalli Federico	Consigliere	Presente
Cangi Sofia	Consigliere	Presente
Marini Monica	Consigliere	Presente
Benedetti Giacomo	Consigliere	Presente
Mezzini Davide	Consigliere	Presente
Marri Claudio	Consigliere	Presente
Galletti Guido	Consigliere	Assente

Totali presenti n. 11

Totali assenti n. 2

Assiste alla seduta la Dott.ssa Silvia Bartolucci, Vice Segretario del Comune.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2021

Il Sindaco Claudio Marcelli spiega come vengono calcolate le tariffe TARI da applicare, alle quali vengono poi applicati i vari sconti. Lo schema tariffario viene di conseguenza di quanto detto nei precedenti punti.

Prende la parola il Consigliere Albano Bragagni: “tengo a precisare che il Comune di Pieve ha sempre votato contro a questi sistemi, che hanno creato “mostri” che nel corso del tempo diventano ingestibili ed ai quali purtroppo dobbiamo sottostare”.

Il Sindaco: “se non approviamo andiamo contro al metodo ARERA e ciò significherebbe avere un aumento del 10% delle tariffe, quindi non possiamo fare diversamente. Siamo contro ad ogni aumento che non possiamo controllare”.

Interviene il Consigliere Giacomo Benedetti: “condivido in pieno e ci asterremo alla votazione”;

UDITI gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del sopra citato Decreto, secondo cui al Bilancio di Previsione è allegata la delibera con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'articolo 30, comma 5 del Decreto Legge n. 41/2021, come modificato dalla Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in

deroga all'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione n. 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie ed urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;
- la deliberazione dell'Autorità n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

CONSTATATO in particolare l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO PRESENTE che nel territorio in cui opera il Comune di Pieve Santo Stefano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito (Ambito territoriale rifiuti Toscana Sud), previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

ACCLARATO che nell'Ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA n. 443/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'articolo 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea n. 9/2020, secondo cui: "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente

Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della Legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, comprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’venuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che: “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (...)”;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore del MTR ARERA l’“autorità competente” all’approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell’Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall’“Ente territorialmente competente”;

RILEVATO che, per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale, la richiamata delibera ARERA n. 443/2019 dispone che l’Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all’acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

- alla validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- alla determinazione, a disesito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale, che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi;

CONSIDERATA la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. n. 3765 del 18/6/2021, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico (DDG n. 179/2021), in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell'Assemblea n. 15 del 17/6/2021, il Direttore Generale dell'Autorità ha determinato il Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di Pieve Santo Stefano, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato nell'Allegato 4, precisato che il PEF 2021, così determinato, sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

TENUTO CONTO della documentazione che costituisce il PEF 2021 del Comune di Pieve Santo Stefano, composta dai seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021
- Allegato 1B: Prospetto di dettaglio delle componenti di costo di diretta competenza del Comune, come validate dall'Ente Territorialmente competente
- Allegato 2: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il congruaggio 2020 da imputare sul PEF 2021
- Allegato 3A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021 ante detrazioni
- Allegato 3B: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano le detrazioni da imputare nel PEF 2021
- Allegato 4: Prospetto delle voci del PEF ARERA 2021, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA n. 443/2019 (versione post limiti)
- Allegato 5: Esito finale del PEF 2021 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile
- Allegato 6: Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore;

VISTA la deliberazione n. 20 in data odierna, con la quale il Consiglio Comunale prende atto delle risultanze del Piano Finanziario 2021 del Comune;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato con propria deliberazione n. 19 del 30/6/2021, che per l'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche, che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte, sia a livello nazionale che a livello locale, in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

PRESO ATTO che tali agevolazioni regolamentari espresse nell'articolo 24 bis ter vengono stimate presuntivamente in €. 46.601,00 e verranno finanziate avvalendosi, mediante apposita variazione al Bilancio, degli avanzzi dei fondi statali Covid-19 anno 2020 confluiti nell'avanzo vincolato, dei fondi statali specificatamente assegnati nell'anno 2021 per l'abbattimento della TARI UND, dei proventi da rinegoziazione mutui MEF;

TENUTO PRESENTE il comma 48, dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà od usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

CONSTATATI i commi 837 e 838, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile destinati ai mercati e alle attività anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 5 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992;

RILEVATO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 663 della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 20%, ai sensi dell'articolo 27 del citato Regolamento TARI;

PRESO ATTO che, dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria, che si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo.

Fase a): individuazione e classificazione dei costi del servizio

Il Comune di Pieve Santo Stefano con propria deliberazione consigliare adottata in data odierna, prende atto dell'approvazione da parte di ATO Toscana Sud del Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio diretti del Comune di Pieve Santo Stefano e quelli forniti dai gestori dei servizi di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale espone le seguenti risultanze di sintesi:

Allegato 5 - Esito finale del PEF 2021 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile		Comune di Pieve Santo Stefano	
ΣTV_v Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	A		442.036
ΣTF_v Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	B		207.510
$\Sigma T_v = \Sigma TV_v + \Sigma TF_v$	C = A + B		649.545
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	D		1.921
TOTALE PEF 2021 post detrazioni	E = C - D		647.625
TOTALE PEF esercizio di riferimento post detrazioni	F		584.904
Variazione percentuale PEF 2021 post detrazioni su PEF esercizio di riferimento post detrazioni	G = (E-F)/F		10,72%
VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DI VARIAZIONE DELLA PARTE VARIABILE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE (con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile)			
Limite di variazione pari al 20% (ai sensi dell'art. 3.3 del MTR)			
ΣTV_{v+1} Costi di parte Variabile esercizio esercizio di riferimento			206.507
ΣTF_{v+1} Costi di parte Fissa esercizio esercizio di riferimento	H		380.529
ΣT_{v+1} Totale Costi Parte fissa e variabile esercizio di riferimento	I		587.036
ΣTV_v (Costi di parte Variabile 2021)	L		429.552
$\Sigma TV_v / \Sigma TV_{v+1}$ Rapporto tra costi di parte variabile PEF 2021 su costi parte variabile PEF esercizio di riferimento	L = I / F		2,08
Eccedenza rispetto al limite del 20% di variazione della parte variabile rispetto all'esercizio di riferimento			0,88
Attribuzione alla parte Fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile ai sensi dell'art. 3.3. del MTR			181.743
Riclassifica TV _v (costi di parte variabile dopo la detrazione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)			260.292
Riclassifica TF _v (costi di parte fissa dopo l'attribuzione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)			389.253

L'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito.

Da tale tabella emerge un incremento del PEF 2021 che passa pertanto da €. 584.904,00 ad €. 649.545,00.

Nelle successive fasi l'Ente ha operato, a fronte dell'incremento dei costi di PEF sopraesposto, con le seguenti logiche tariffarie di natura generale:

- utilizzo per il finanziamento del congruo emergente dall'annualità 2020 (adozione di tariffe invariate nel 2020 rispetto all'incremento di PEF 2020) di €. 22.687,00, rivenienti dai fondi statali Covid-19, onde evitare un ulteriore incremento tariffario. Tale possibilità è avallata da apposta Faq interpretativa del MEF;
- per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza tariffa rifiuti (tassa rifiuti) uguale costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale d'incidenza delle utenze non domestiche;
- nella graduazione dei coefficienti delle utenze non domestiche si è anche tenuto conto delle agevolazioni Covid-19, che dovranno essere concesse ai sensi del Regolamento nell'anno 2021. Parallelamente si è cercato di attenuare l'effetto dell'incremento del PEF sulle categorie che, senza adeguamento dei coefficienti, avrebbero subito i massimi aumenti.

Fase b): suddivisione dei costi tra fissi e variabili

La metodologia di scomposizione utilizzata è quella approvata da ATO nell'ambito delle deliberazioni sopra richiamate nel contesto della normativa vigente.

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Sulla base di tale riparto i costi fissi costituiscono il 61,973% dei costi complessivi e quelli variabili il 38,02%.

All'importo complessivo del PEF lordo pari ad €. 649.545,00, scomposto come sopra, vanno portati in detrazione:

- 22.687,00 conguaglio ex articolo 107 dovuto alla conferma delle tariffe 2019 nel 2020;
- 1.921,00 contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge n. 248/07.

Le detrazioni, per le logiche tariffarie soprarichiamate, vengono decurtate dalla parte variabile della tariffa.

Successivamente verranno portate in detrazione per le UND le agevolazioni previste da Regolamento comunale della TARI in ambito Covid-19 (ai sensi dell'articolo 24bis).

Tali agevolazioni regolamentari espone nell'articolo 24bis vengono stimate presuntivamente in €. 46.599,84 e verranno finanziate avvalendosi, mediante apposita variazione al Bilancio, degli avanzi dei fondi statali Covid-19 confluiti nell'avanzo vincolato, dei fondi statali specificatamente assegnati nell'anno 2021 per l'abbattimento della TARI UND, dei proventi da rinegoziazione mutui MEF.

Viene evidenziata la seguente tabella di sintesi di riparto tra costi fissi e variabili:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	<u>0,00</u>	Kg rifiuti utenze non domestiche	<u>0,00</u>	Kg totali	<u>0,00</u>
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 462.453,38	% costi fissi utenze domestiche	<u>74,00%</u>	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 74,00\%$	€ 286.625,68
		% costi variabili utenze domestiche	<u>74,00%</u>	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 74,00\%$	€ 175.827,70
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 162.483,62	% costi fissi utenze non domestiche	<u>26,00%</u>	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 26,00\%$	€ 100.706,32
		% costi variabili utenze non domestiche	<u>26,00%</u>	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 26,00\%$	€ 61.777,30

Fase c): ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche

La suddivisione dei costi attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale. Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza tariffa rifiuti (tassa rifiuti) uguale costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale d'incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARES per il 2013, che è stata utilizzata negli anni precedenti, viene spostata di uno 0,5%, sia per la scomposizione della quota fissa che di quella variabile nell'applicazione della TARI per l'anno 2021.

Le utenze domestiche costituiscono il 74,00%, mentre quelle non domestiche il 26,00%.

Fase d): calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo

Tenuto conto preliminarmente che anche per l'anno 2021, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205".

La massa imponibile è valutata sulla base della consistenza della superficie tassabile, così come risulta archiviata nelle procedure informatiche dell'Ufficio Tributi. L'adeguamento dell'archivio è stato operato riclassificando le categorie ex TARSU alle nuove categorie economiche ai fini TARES e poi TARI.

Infine, nell'anno 2021, si è proceduto alla riclassificazione delle utenze non domestiche in relazione alle novità normative espone nel Decreto Legislativo n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale).

Inoltre, limitatamente alle utenze domestiche, si è associato al contribuente il numero dei componenti il nucleo familiare attraverso la lettura dell'archivio anagrafico.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo ed un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999).

Per l'anno 2021, onde permettere un'attenuazione degli scostamenti rispetto alle precedenti applicazioni della TARI e sulla base delle logiche tariffarie generali soprarichiamate, sulla base di apposite simulazioni dell'Ufficio Tributi, si è optato per l'applicazione dei coefficienti tra i minimi ed i medi, per utenze domestiche, come nella tabella approvata nel deliberato;

RESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

TENUTO CONTO del comma 15-ter, dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sara Ricci, in calce alla presente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI 8 (otto) favorevoli e 3 (tre) astenuti (Consiglieri Giacomo Benedetti, Davide Meazzini e Claudio Marri);

D E L I B E R A

1. di prendere atto che, per effetto dell'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
2. di prendere atto dei contenuti della deliberazione ODG 5 del 17 giugno 2021 di ATO Toscana Sud, che costituisce il PEF 2021 del Comune di Pieve Santo Stefano e della successiva determinazione dirigenziale DDG n. 162/2021;
3. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate ed onde garantire previsionalmente l'integrale copertura dei costi del servizio emergenti dal PEF, le tariffe ed i relativi coefficienti Ka-Kc-Kb-Kd per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, come di seguito riportato:

Tariffe domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche						
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattament o per	Num uten	KB appl Coeff proporziona le di	<i>Tariffa</i> <i>fissa</i>	<i>Tariffa</i> <i>variabile</i>

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

			superficie (per attribuzione parte fissa)	Esclusi immobili accessori	produttività (per attribuzione parte variabile)		
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	14.379,06	0,82	120,56	0,62	1,014001	45,344880
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	40.858,44	0,92	310,01	1,55	1,137660	113,362201
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	24.899,99	1,03	183,24	1,94	1,273684	141,885594
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	17.865,44	1,10	133,62	2,40	1,360246	175,528570
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.332,56	1,17	33,46	3,18	1,446807	232,575355
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.891,95	1,21	14,83	3,70	1,496270	270,606545
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE AD 1/3 - NUCLEO MONOCOMPONENT	38.318,90	0,82	316,93	0,43	1,014001	31,741416
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE AD 1/3 - NUCLEO MONOCOMPONENT	22,00	0,92	0,00	1,08	1,137660	79,353541
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE STAGION	14.865,33	0,82	155,17	0,55	1,014001	40,810392
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE STAGIO	29.380,62	0,92	268,50	1,39	1,137660	102,025981
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE STAGIO	812,61	1,03	2,00	1,74	1,273684	127,697034
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE ST	318,45	1,10	3,00	2,16	1,360246	157,975713
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE STA	108,54	1,17	1,00	2,86	1,446807	209,317819

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZION E DEL 30,00% RESID. ALL'ESTERO	355,00	0,82	3,00	0,43	1,014001	31,741416
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZION E DEL 30,00% RESID. ALL'ESTERO	2.465,00	0,92	15,00	1,08	1,137660	79,353541
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZION E DEL 30,00% RESID. ALL'ESTERO	592,00	1,03	5,00	1,35	1,273684	99,319915
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZION E DEL 30,00% RESID. ALL'ES	176,91	1,10	1,48	1,68	1,360246	122,869999
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZION E DEL 30,00% ABITAZIONI RURALI	957,03	0,82	7,05	0,43	1,014001	31,741416
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZION E DEL 30,00% ABITAZIONI RURALI	1.463,73	0,92	6,95	1,08	1,137660	79,353541
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZION E DEL 30,00% ABITAZIONI RURALI	186,00	1,03	2,00	1,35	1,273684	99,319915
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZION E DEL 30,00% ABITAZIONI RU	75,00	1,10	1,00	1,68	1,360246	122,869999
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZION E DEL 30,00% ABITAZIONI RUR	186,00	1,17	1,00	2,22	1,446807	162,802748
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RIDUZION E DEL 30,00% ABITAZIONI	207,00	1,21	2,00	2,59	1,496270	189,424581
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZION E DEL 60,00% DISTANZA CASSONETT	5.842,56	0,82	40,08	0,24	1,014001	18,137952
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZION E DEL 60,00% DISTANZA CASSONET	12.181,97	0,92	65,07	0,62	1,137660	45,344880

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

1 . 3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% DISTANZA CASSONET	1.300,17	1,03	7,15	0,77	1,273684	56,754237
1 . 4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% DISTANZA CASS	1.915,62	1,10	11,01	0,96	1,360246	70,211428
1 . 5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% DISTANZA CASSO	987,38	1,17	3,99	1,27	1,446807	93,030142
1 . 6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% DISTANZA C	433,28	1,21	1,90	1,48	1,496270	108,242618
1 . 1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 60,00% TERRITORIO NON SER	160,00	0,82	1,00	0,24	1,014001	18,137952
1 . 2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% TERRITORIO NON SE	1.068,55	0,92	5,35	0,62	1,137660	45,344880
1 . 3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% TERRITORIO NON SE	48,45	1,03	0,65	0,77	1,273684	56,754237
1 . 4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% TERRITORIO NO	188,00	1,10	1,00	0,96	1,360246	70,211428
1 . 1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio	1.366,87	0,82	11,19	0,49	1,014001	36,275904
1 . 2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio	11.951,98	0,92	81,61	1,24	1,137660	90,689761
1 . 3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio	8.315,49	1,03	47,96	1,55	1,273684	113,508475
1 . 4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio	5.463,24	1,10	31,70	1,92	1,360246	140,422856

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Compostaggio	1.426,00	1,17	8,00	2,54	1,446807	186,060284
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Compostaggio	564,00	1,21	3,00	2,96	1,496270	216,485236

Tariffe non domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche							
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	552,00	0,60	5,50	1,572232	1,085313	
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	1.444,00	0,85	7,20	2,227328	1,420773	
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.286,00	0,49	4,16	1,283989	0,820891	
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.139,00	1,49	11,81	3,904376	2,330463	
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,85	7,23	2,227328	1,426692	
2 .8	UFFICI,AGENZIE	4.258,00	1,09	9,25	2,856221	1,825299	
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.353,00	1,09	9,25	2,856221	1,825299	
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	3.255,00	1,10	9,38	2,882425	1,850952	
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	93,00	1,20	10,19	3,144464	2,010789	
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.153,26	0,90	8,00	2,358348	1,578637	
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	586,00	1,19	10,10	3,118260	1,993029	
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3.568,00	0,80	7,00	2,096309	1,381307	
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	8.322,00	0,88	7,50	2,305940	1,479972	

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	7,50	49,00	19,652902	9,669152
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	5,80	38,80	15,198244	7,656390
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	403,00	2,66	22,57	6,970229	4,453730
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,00	6,58	55,94	17,242146	11,038620
2 .21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	507,00	1,58	13,00	4,140211	2,565285
2 .22	SUPERMERCATO, NO CHIUSURA SETTIMANALE	821,00	3,16	23,57	8,280422	4,651059
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE DEL 60	81,00	0,88	3,00	2,305940	0,591988
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA -Riduzione per au	375,00	1,10	6,56	2,882425	1,295666
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Sconto per servizio svolto 1 volta a sett	1.761,00	0,14	1,18	0,390437	0,233046
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Sconto per servizio svolto 1 volta a se	4.498,00	0,08	0,72	0,222732	0,142669
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Sconto per servizio svolto 1	677,00	0,75	4,90	1,965290	0,966915
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Sconto per servizio svolto non tutti i gg	1.228,00	0,74	5,90	1,952188	1,165231
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Sconto per servizio svolto non tutti i	2.465,00	0,42	3,61	1,113664	0,713346
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Sconto per servizio svolto no	627,00	3,75	24,50	9,826451	4,834576
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Sconto per servizio svolto non tutti i gg	660,00	2,90	19,40	7,599122	3,828195
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Sconto per servizio svolto non	150,00	3,29	27,97	8,621073	5,519310
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Esenzione per smaltimento rifiuti	220,00	1,19	10,10	0,000000	0,000000

4. di stabilire, in relazione alla necessità di mantenere gli equilibri di Bilancio ed alle problematiche tecniche di adeguamento della banca dati, le seguenti scadenze di pagamento:
- prima rata 31 agosto 2021
 - seconda rata 1° dicembre 2021,
- per ciascuna scadenza è stato commisurato il versamento del 50% di quanto dovuto per il 2021;

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

5. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione, come meglio esposte in premessa narrativa;
6. di trasmettere telematicamente la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.2011 (Legge n. 214/2011).

SR/SB/pb

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sara Ricci

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Marcelli

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- ☐ è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22-07-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera n., in data al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il Prot. n. ;
- ☐ non è soggetta al controllo preventivo;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il :

- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- ☐ decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000);
- ☐ avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. del

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 22-07-2021

Visto: **IL SINDACO**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
